



COMUNE DI PIEDIMULERA
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi
(approvato con delibera consiliare n. ____ del _____)

INDICE

TITOLO I° Principi generali e gestione

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Aventi diritto alla concessione
Articolo 3	Modalità di gestione
Articolo 4	Quadro delle competenze

TITOLO II° Presentazione delle istanze contenute e tempistica

Articolo 5	Domanda di concessione
Articolo 6	Presentazione domanda di concessione

TITOLO III° Assegnazioni

Articolo 7	Determinazione delle priorità
Articolo 8	Autorizzazioni temporanee ad associazioni e singoli cittadini
Articolo 9	Esclusione per mancanza di requisiti

TITOLO IV° Doveri e competenze dei concessionari

Articolo 10	Comunicazioni alle Autorità
Articolo 11	Oneri a carico del concessionario
Articolo 12	Esenzioni speciali dal pagamento delle quote d'uso
Articolo 13	Uso di spazi pubblicitari
Articolo 14	Uso di attrezzature negli impianti
Articolo 15	Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco

TITOLO V° Assicurazioni, responsabilità, controllo e vigilanza, revoca delle concessioni

Articolo 16	Polizza assicurativa
Articolo 17	Definizione di responsabilità
Articolo 18	Diritto di vigilanza e controllo
Articolo 19	Decadenza e revoca della concessione
Articolo 20	Rinuncia degli spazi concessi
Articolo 21	Risoluzione del rapporto di concessione

TITOLO VI° Norme finali e transitorie

Articolo 22	Rilascio copie
Articolo 23	Disposizioni finali

ALLEGATO 1

INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO AI PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ALLEGATO 2

CONVENZIONE TRA ENTE LOCALE CONCEDENTE E ASSOCIAZIONE
AFFILIATA E RICONOSCIUTA DAL C.O.N.I. -. CONCESSIONARIA PER LA
GESTIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E GESTIONE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Lo scopo fondamentale che l'Amministrazione Comunale si prefigge è quello di incrementare la pratica dello sport, inteso come bene comune, per la salvaguardia delle necessità fisiche e morali di tutti i cittadini, e soprattutto come momento di crescita dei giovani.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti, degli spazi, nonché delle attrezzature destinate ad uso sportivo; sono inoltre oggetto del presente regolamento tutti quegli impianti sportivi che il comune in futuro porrà in essere e gli impianti privati convenzionati.

Articolo 2 - Aveni diritto alla concessione

Gli impianti sportivi del Comune di Piedimulera e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ed in particolare agli enti di promozione sportiva, alle Associazioni e Società sportive prioritariamente residenti in comune, gruppi organizzati e cittadini che ne richiedano l'uso per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali.

L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture. Compatibilmente con le attività già programmate, possono venire concessi gli impianti a soggetti provenienti da altri comuni.

Articolo 3 - Modalità di gestione

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Il Comune di Piedimulera gestisce direttamente gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Qualora ritenuto più vantaggioso, la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti tramite apposita convenzione purché non abbiano per statuto finalità di lucro; la convenzione per la gestione di tutto o di parte dell'impianto, dovrà fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà parte integrante e sostanziale della stessa.

Nel caso ci siano più soggetti richiedenti operanti nel Comune, sarà preferita la soluzione più conveniente e che comunque garantisca la fruibilità delle persone residenti nel Comune. I criteri per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti devono rispettare le indicazioni e le procedure di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 4 - Quadro delle competenze

Il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi e le priorità dello sviluppo del sistema degli impianti sportivi pubblici;
- stabilisce i criteri e le regole generali d'uso degli impianti, in ordine al loro razionale utilizzo per la miglior programmazione delle attività sportive;

La Giunta Comunale:

- applica tutte le forme più opportune di gestione, manutenzione e controllo degli impianti, per la migliore conservazione e fruizione degli stessi, affidando le relative incombenze agli uffici comunali competenti;
- formalizza quei rapporti tra il Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione degli impianti, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti, le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo ed in base alle categorie dei vari soggetti richiedenti anche in caso di affidamento della gestione a terzi;
- svolge ogni altra funzione decisionale specifica del settore non individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- in casi non previsti dal presente regolamento, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, concede l'uso degli impianti.

TITOLO II°

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE CONTENUTI E TEMPISTICA

Articolo 5 - Domanda di concessione

Ai fini del rilascio delle concessioni i soggetti richiedenti devono produrre al competente ufficio comunale apposita domanda contenente:

- l'indicazione dei requisiti di legale rappresentanza, posseduti dal richiedente con conseguente assunzione di responsabilità;
- l'indicazione dell'impianto, o parte di esso richiesto;
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo delle persone che frequenteranno l'impianto, quando ciò non può essere dedotto dal tipo di attività richiesta;
- l'uso di attrezzature proprie o del Comune;
- se prevista la presenza di pubblico, specificare:
 - per i locali chiusi soggetti ad agibilità, il numero previsto di spettatori;
 - se l'ingresso del pubblico sarà a pagamento;
- formale dichiarazione con la quale il richiedente nella figura di legale rappresentante, si impegna sotto la propria responsabilità a:
 - a) usare l'impianto, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b) assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le competenze, anche da parte di terzi, obbligandosi a al risarcimento di tutti i danni;
 - c) sollevare il Comune di Piedimulera da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti ed agli accompagnatori, ai partecipanti tutti, compreso il pubblico ed ai terzi;
 - d) sottoporre i loro aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica

- visita medica al fine di accertarne l'idoneità fisico sanitaria ad esercitare le singole discipline sportive;
- e) assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'istituzione richiedente;
 - f) munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di altro genere;
 - g) munirsi di polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni od incidenti che dovessero provocati durante e/o in occasione della stessa, sia a favore dei propri associati che dei terzi;
 - h) usare l'impianto esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso e delle attrezzature annesse;
 - i) compilare i registri presenze con le opportune osservazioni se necessario;
 - j) impegnarsi a lasciare gli spazi liberi per l'attività altrui, nonché prendersi carico delle pulizie quando concordato.

Per le domande possono essere usati i moduli disponibili presso il Comune di cui allegato fac-simile; le domande incomplete o prive dei dati richiesti dovranno essere integrate, pena la decadenza, entro cinque (5) giorni dalla richiesta di integrazione.

Articolo 6 - Presentazione delle domande di concessione

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, a cura dell'Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi, redatte sulla base di cui all'articolo 6 del presente regolamento, rivolte al sig. Sindaco del comune di Piedimulera, dovranno essere presentate nei seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore ai 30 giorni;
- almeno 15 giorni prima l'inizio dell'attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita ad una qualsiasi iniziativa compatibile con gli impianti.

TITOLO III°

ASSEGNAZIONI

Articolo 7 - Determinazione delle priorità

Il Comune, in sede di formazione dei calendari delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per il medesimo impianto nello stesso periodo, determina le priorità di scelta a proprio insindacabile giudizio, danno titolo di merito i seguenti requisiti:

- a) attività riservata alle locali istituzioni scolastiche;
- b) affiliazione ad una o più federazioni sportive del CONI, nell'ambito della stessa federazione fanno testo le disposizioni emanate dalla stessa;
- c) affiliazione ad enti di promozione sportiva, nonché di avviamento allo sport riconosciuti dal CONI;
- d) durata dell'attività agonistica in particolare per la partecipazione ai campionati nelle varie federazioni, tenuto conto del tipo di attività svolta;

- e) affiliazione al Comitato italiano paralimpico, nonché associazioni che promuovono lo sport a favore delle categorie svantaggiate;
- f) numero di atleti o comunque indice di coinvolgimento dei cittadini alle attività;
- g) programmi o progetti particolari di attività da svolgere;
- h) data di presentazione dell'istanza.

Articolo 8 - Autorizzazioni temporanee per singoli cittadini ed associazioni

Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa predisposizione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico, lavorativo, ricreativo e terapeutico, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti. All'istanza dovrà essere allegata formale dichiarazione liberatoria del Comune di Piedimulera da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni sia comunali che extra comunali, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora ne sia stata valutata l'utilità. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, a cui allegare atto costitutivo e statuto dell'Associazione qualora non iscritta nell'albo Comunale.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un'intera stagione agonistica. Le richieste di spazi, in orari già concessi in uso, verranno prese in considerazione solamente se allegata alla domanda ci sarà la dichiarazione di consenso all'uso da parte del titolare dell'autorizzazione già concessa.

Appositi moduli per la presentazione delle istanze saranno a disposizione presso gli uffici del Comune.

Articolo 9 - Esclusione per mancanza di requisiti

Nessun intervento od autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di soggetti dei quali non si abbia certezza che gli scopi ed i fini delle richieste siano coerenti e rispettosi dei contenuti del presente regolamento; in particolare non saranno prese in considerazione le istanze di soggetti dai requisiti non accertabili o di dubbia moralità; nonché le istanze che siano palesemente carenti rispetto ai dati richiesti all'atto della presentazione dell'istanza (di cui all'articolo 6).

TITOLO IV°

DOVERI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI

Articolo 10 - Comunicazioni alle autorità

Tutte le comunicazioni alle autorità mediche, a quelle preposte alla vigilanza ed all'ordine pubblico, nonché ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcun onere e responsabilità da parte del Comune.

Articolo 11 - Oneri a carico del concessionario

Per l'uso degli impianti sportivi comunali o gestiti dal Comune, è dovuto da parte del concessionario il pagamento delle quote stabilite nell'annuale delibera giunta delle "tariffe d'uso degli impianti sportivi". La riscossione delle predette quote avverrà anticipatamente all'atto della concessione e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale; ove ritenuto opportuno potrà essere richiesta preventivamente una cauzione.

Articolo 12 - Esenzioni speciali dal pagamento delle quote d'uso

I soggetti richiedenti gli impianti sportivi, per particolari manifestazioni, potranno ottenerne l'uso senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo; ciò potrà essere concesso a seguito di motivata istanza o quando è l'Amministrazione Comunale a patrocinare la manifestazione. L'esonero dal pagamento della tariffa non esula comunque il richiedente ad assumersi tutte le responsabilità e le incombenze previste di norma.

Non saranno soggette a pagamento di tariffa le attività organizzate dagli organi scolastici da effettuarsi in impianti gestiti direttamente o concessi dall'Amministrazione Comunale in gestione a terzi.

Sono altresì esenti dal pagamento delle quote d'uso previste da tariffario le società sportive affiliate alla C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e le società che promuovono lo sport per gli anziani, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro. Sono inoltre esenti da pagamento delle quote d'uso le Associazioni ed i sodalizi organizzati per promuovere lo sport a favore delle categorie svantaggiate e ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative.

Articolo 13 - Uso di spazi pubblicitari

Qualsiasi forma di pubblicità è regolamentata dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Uso di attrezzature negli impianti

Qualora per lo svolgimento dell'attività si renda necessario l'uso nell'impianto di attrezzature, sarà cura del concessionario provvedere, previa apposita autorizzazione, alla fornitura, sistemazione ed allo smontaggio di queste; tali operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

In ogni caso, gli spazi assegnati devono essere sempre lasciati liberi e sgomberi da qualsiasi oggetto od arredo non presente in origine, l'Amministrazione Comunale non risponde per danni o furti di materiali di proprietà dei concessionari abbandonati in spazi comuni delle strutture.

Articolo 15 - Accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante le manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate, a norma dei rispettivi regolamenti federali e degli enti di promozione sportiva.

TITOLO V°

ASSICURAZIONI, RESPONSABILITÀ, CONTROLLO E VIGILANZA, REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 16 - Polizza assicurativa

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad attivare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Per la sicurezza delle strutture, per la tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti sarà stipulata una polizza dal concessionario.

Articolo 17 - Definizione di responsabilità

L'amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti, e non risponde degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi, possano comunque derivare nello svolgimento delle attività.

I danni agli impianti e delle attrezzature saranno addebitati al concessionario e potranno rivalersi sui soggetti che li hanno provocati.

Articolo 18 - Diritto di vigilanza e controllo

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete, in vigenza

della concessione, di vigilare:

- a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
- b) sul rispetto dei limiti della concessione;
- c) sul rispetto, da parte del concessionario, delle norme di cui al presente regolamento.

L'azione di vigilanza può essere espletata da personale dipendente del Comune o altro soggetto debitamente incaricato dalla Giunta Comunale. Per questo motivo le figure sopra citate hanno diritto ad accedere agli impianti, in qualsiasi momento, anche durante le manifestazioni in cui viene ammesso il pubblico a pagamento.

Articolo 19 - Decadenza e revoca della concessione

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsti dal tariffario;
- b) uso degli impianti in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento;
- c) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute dal presente regolamento;
- d) non ottemperanza alle disposizioni di legge emanate dagli organi competenti;
- e) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti;
- f) mancato uso degli impianti concessi senza giustificata motivazione.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi sopraindicati; spetterà in ogni caso il pagamento del canone d'uso anche per i motivi di cui al punto f) .

Articolo 20 - Rinuncia degli spazi concessi

Nel caso in cui il soggetto assegnatario rinuncia all'inizio di quanto assegnato, dovrà inviare comunicazione scritta all'ufficio tecnico comunale. Tale comunicazione di rinuncia dovrà pervenire all'ufficio tecnico comunale almeno con cinque (5) giorni di anticipo.

In caso di cause impreviste o di forza maggiore, il termine di cinque (5) giorni è risolto a ventiquattro (24) ore.

In mancanza della comunicazione di rinuncia, al concessionario continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Articolo 21 - Risoluzione del rapporto di concessione

Il rapporto di concessione è risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifica agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente ai periodi in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà per conto al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto negli articoli precedenti, competerà in qualsiasi momento al Comune la più ampia facoltà di revoca in tutto o in parte della concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere od eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO VI°

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 - Rilascio copie

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni ed Associazioni, in osservanza della legge 241/90.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, la Giunta Comunale attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso, dandone comunicazione agli organismi interessati.